

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1363}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAGATTI, ENNIO GRASSI, ENRICO TESTA, LORENZETTI PASQUALE, BARGONE, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CALZOLAIO, CIONI, MELILLA, GIORDANO ANGELINI, BARBERA, CACCAVARI, CESETTI, COLAIANNI, GASPAROTTO, GHEZZI, GRILLI, SILVIO MANTOVANI, MASINI, MONTECCHI, PELLICANI, PERINEI, ALFONSINA RINALDI, GIANNA SERRA, SOLAROLI, STANISCIÀ, TRUPIA ABATE, TURCI

Modifiche alla legge 19 marzo 1990, n. 57, recante
istituzione dell'Autorità per l'Adriatico

Presentata il 23 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di realizzare una sostanziale modifica della legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico.

Già nella passata legislatura esponenti di diversi gruppi parlamentari presentarono proposte tese a superare i limiti e le strozzature presenti nell'attuale normativa e che hanno gravemente pesato sulla vita dell'Autorità per l'Adriatico e limitato la possibilità di dispiegare un'efficace azione di risanamento.

Incisive modifiche sono state inoltre sollecitate dalle regioni che hanno direttamente partecipato alla vita dell'Autorità

per l'Adriatico e misurato le incongruenze a cui essa è soggetta.

La presente proposta di legge fa proprie e ripropone questo insieme di elaborazioni; ci guida la consapevolezza della perdurante gravità della situazione del mare Adriatico che è stata significativamente definita in questi anni la « maggior emergenza ambientale » del nostro Paese e certo una delle maggiori emergenze ambientali a livello europeo, in ragione di fenomeni più volte manifestatisi in questi anni (mucillagini, eutrofizzazioni) che testimoniano un grave stato di sofferenza di tale mare. Tutto ciò impone con urgenza inderogabile l'elaborazione

e la realizzazione di un complessivo piano di tutela e di risanamento dell'Adriatico, che può trarre decisivo impulso da una riformata e più efficace Autorità per l'Adriatico.

Le modifiche fondamentali che la presente proposta di legge intende introdurre riguardano diversi aspetti dell'attuale normativa: innanzitutto si realizza il più diretto collegamento dell'Autorità per l'Adriatico con la Presidenza del Consiglio dei ministri per sottolineare l'esigenza di un più efficace coordinamento e di una sintesi delle diverse funzioni, prerogative istituzionali e competenze di governo che nell'Autorità per l'Adriatico si esprimono.

In secondo luogo, si indica la necessità di un sostanziale rafforzamento delle prerogative e delle competenze della segreteria tecnica in ordine all'attività istruttoria degli atti che competono all'Autorità per l'Adriatico.

In terzo luogo, si definiscono in modo più preciso i contenuti e gli elementi che devono caratterizzare l'elaborazione del piano di tutela e risanamento dell'Adriatico.

In quarto luogo, si individuano adeguati strumenti istituzionali per realizzare il necessario coordinamento fra l'Autorità per l'Adriatico e le autorità di bacino idrografico interessate, anche per rea-

lizzare la necessaria sintonia fra il piano di risanamento per l'Adriatico e i piani di bacino.

Così l'articolo 1 sostituisce i primi due commi dell'articolo 1 della legge n. 57 del 1990: il nuovo comma 1 ridefinisce le caratteristiche dell'Autorità, prevede la sua istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e precisa la sua composizione; il nuovo comma 2-ter specifica le principali finalità e i compiti dell'Autorità ridefinendo ruolo e competenze della segreteria tecnica.

L'articolo 2 sostituisce integralmente il corrispondente articolo della legge n. 57 del 1990 e specifica i contenuti e le caratteristiche del piano di risanamento e tutela del mare Adriatico nonché le procedure relative alla sua elaborazione, adozione e approvazione.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche, le funzioni e la composizione della segreteria tecnica; le procedure per la sua costituzione; le strutture di supporto di cui l'Autorità e la sua segreteria tecnica possono avvalersi.

L'articolo 4 modifica la legge 7 agosto 1990, n. 253, negli articoli 13, comma 7; 14, comma 4; 15, comma 8, estendendo all'Autorità per l'Adriatico o al suo segretario generale le disposizioni contenute nella suddetta legge n. 253 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per gli affari regionali, che svolge la funzione di vice presidente, e composta dai Ministri degli affari esteri, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del turismo e dello spettacolo e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto.

2. I Ministri ed i presidenti delle giunte regionali componenti dell'Autorità per l'Adriatico possono delegare rispettivamente i Sottosegretari e gli assessori regionali ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni dell'Autorità per l'Adriatico esperti nelle materie connesse agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2-ter. L'Autorità per l'Adriatico, al fine di tutelare e risanare l'ambiente marino e costiero dall'inquinamento, di valorizzare le risorse e di salvaguardare la balneabilità dell'Adriatico, provvede a:

a) adottare il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, su proposta della segreteria tecnica;

b) specificare le azioni per l'attuazione del piano di cui alla lettera a), su proposta della segreteria tecnica;

c) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di cui alla lettera a), su proposta della segreteria tecnica, ripartendo le relative disponibilità finanziarie;

d) adottare i provvedimenti necessari per l'attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione per la tutela ed il risanamento del mare Adriatico, nonché per il coordinamento di tali attività, approvando i relativi programmi, su proposta della segreteria tecnica;

e) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi di emergenza per la salvaguardia del mare Adriatico e per la tutela della sua balneazione, su proposta della segreteria tecnica, approvando i relativi programmi e stabilendo l'attribuzione e la ripartizione delle disponibilità finanziarie, e dando mandato al Ministro della marina mercantile per l'attuazione degli interventi urgenti, anche mediante ordinanze, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

f) vigilare sull'attuazione, da parte dei soggetti competenti, del Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico di cui alle lettere a), b) e c), delle attività di cui alla lettera d), nonché degli interventi di cui alla lettera e), provvedendo al compimento degli eventuali atti sostitutivi;

g) promuovere, ove ne ricorrano gli estremi, accordi di programma in relazione ai provvedimenti attuativi di cui alle lettere c), d) ed e);

h) costituire gruppi di lavoro a tempo determinato e per temi specifici, composti da esperti in discipline scientifiche, attinenti al risanamento e alla tutela del mare Adriatico;

i) approvare, su proposta della segreteria tecnica, la relazione annuale sullo stato del mare Adriatico e della relativa costa, nonché sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del piano di cui alla lettera a), da trasmettere al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

l) dare parere sulle proposte per accordi internazionali, anche di carattere scientifico e tecnico e di cooperazione, riguardanti la salvaguardia ed il risanamento del mare Adriatico;

m) adottare il regolamento di funzionamento dell'Autorità e della segreteria tecnica ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Piano di tutela e risanamento dell'Adriatico*) — 1. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per conseguire la tutela ed il risanamento dell'ambiente marino in connessione alla salvaguardia della qualità delle acque dei fiumi che vi sversano. Il piano in particolare:

a) valuta la situazione del mare e delle sue coste, delle fonti generatrici di inquinamento e degli apporti fluviali;

b) determina gli obiettivi di qualità da conseguire nel mare in raccordo con quelli individuati dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 89;

c) individua gli interventi per la tutela dell'ecosistema marino, ed in particolare per la salvaguardia della flora e della fauna acquatica;

d) individua gli interventi per la difesa della costa dall'erosione e dalla ingressione delle acque marine;

e) individua gli obiettivi, le scelte, gli indirizzi e gli interventi di tutela e valorizzazione paesistica delle coste adriatiche.

2. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico integra e modifica il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e può costituire piano stralcio del medesimo piano generale.

3. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le azioni di risanamento e tutela relative al mare Adriatico ed ai bacini idrografici interessati, può convocare apposite conferenze di concertazione alle quali partecipano l'Autorità per l'Adriatico e l'autorità di bacino competente.

5. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi aventi le medesime finalità previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa.

6. Il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico, predisposto dalla segreteria tecnica, è adottato dall'Autorità per l'Adriatico.

7. Il piano viene depositato presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 3 e presso la sede delle regioni rappresentate nell'Autorità per l'Adriatico per sessanta giorni consecutivi. Del deposito viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei Bollettini ufficiali delle regioni, nonché mediante idonee forme di pubblicità.

8. Il Piano viene inoltre inviato alle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale ad alle regioni, territorialmente interessate, che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dall'invio, decorsi i quali il parere si intende positivo.

9. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del piano e può presentare all'Autorità per l'Adriatico osservazioni e proposte scritte.

10. Il piano è approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali. Il Comitato dei ministri si esprime contestual-

mente sulle osservazioni e sulle proposte presentate, acquisito il relativo parere dall'Autorità per l'Adriatico.

11. Il piano entra in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento di approvazione.

12. Le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, le regioni, le province ed i comuni territorialmente interessati adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi compresi i piani regionali di risanamento di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1976, n. 319, alle previsioni ed agli indirizzi del piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei relativi atti di approvazione.

13. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle regioni territorialmente interessate nonché i piani di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale possono contenere proposte di varianti. Tali proposte di varianti sono inoltrate all'Autorità per l'Adriatico che le può adottare secondo le procedure previste dal presente articolo ».

ART. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante per ciascuna amministrazione centrale e regionale di cui all'articolo 1, diretta da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, equiparato, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, ai segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed alla legge 7 agosto 1990, n. 253 ».

2. All'articolo 3 della legge 1° marzo 1990, n. 57, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. La segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dell'Autorità per l'Adriatico, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie ai sensi della presente legge, ed in particolare:

a) predispone il piano di tutela e risanamento dell'Adriatico e i relativi provvedimenti di attuazione;

b) propone gli atti per il coordinamento delle attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione;

c) propone i provvedimenti per gli interventi di emergenza;

d) redige la relazione annuale da trasmettere al Parlamento.

2-ter. I componenti della segreteria tecnica di cui al comma 1, durano in carica cinque anni.

2-quater. Presso la segreteria tecnica è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità per l'Adriatico, una struttura di supporto, composta da non più di venti unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero comandato da altre amministrazioni statali o regionali rappresentate nell'Autorità per l'Adriatico, per gli adempimenti tecnici ed amministrativi.

2-quinquies. L'Autorità può istituire una sede operativa della segreteria tecnica in località della costa adriatica ».

ART. 4.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è sostituito dal seguente:

« 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57, intendendosi in ogni caso so-

stituiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente con il Presidente del Consiglio dei ministri ».

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, intendendosi in ogni caso sostituito il Ministro dei lavori pubblici con il Presidente del Consiglio dei ministri ».

3. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57, intendendosi, in ogni caso sostituiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente con il Presidente del Consiglio dei ministri ».